

Comune di Salerno

Prot I 202493 26-11-2013 12:46:26

Class:



1300202493000



All' Ufficio Notifiche



All'Area Comunicazione

Oggetto: Ordinanza Sindacale n.19/2013 - prot. Arch. Gen. n 200361
del 21.11.2013 -

Si trasmette l'allegata ordinanza e si invitano gli Uffici in indirizzo a provvedere, secondo le proprie competenze, alla pubblicazione all'Albo Pretorio per venti giorni e alla pubblicazione sul sito Web del Comune.

Salerno, 22.11.2013

Il Capo di Gabinetto
dr. Enrico Postiglione



1300200361000



ORDINANZA N. 18/2013

DISCIPLINA DELLE MACELLAZIONI PRIVATE DEI SUINI

IL SINDACO

Considerata la necessità di disciplinare la macellazione dei suini le cui carni sono destinate al consumo privato;

Visto il Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. 20/12/1928, n.3298, in particolare l'articolo 13 che permette ai privati cittadini di macellare a domicilio gli animali, previa autorizzazione dell' autorità comunale, per il consumo delle carni nell'ambito del proprio nucleo familiare;

Visto il Regolamento CE 882 - 852 - 854/2004;

Visto il Regolamento CE 2075/2005;

Vista la Deliberazione n.2234 del 7/6/2002 della Giunta Regionale della Campania, avente ad oggetto la disciplina delle macellazioni private;

Considerato di dover prevenire illecite commercializzazioni di carni provenienti da macellazioni non autorizzate che costituiscono rischi per il consumatore nonché concorrenza sleale a danno degli operatori economici del settore ed dell' erario;

Ritenuto necessario adottare provvedimenti a tutela della salute del consumatore;

Vista la Legge Regionale della Campania n.13 del 08.03.1985;

Visto il D.L.vo n.267 del 18 Agosto 2000;

Vista la legge n. 189 del 20.07.2004;

Su conforme parere del Responsabile dell'Unità Operativa Veterinaria del Distretto 66 ASL Salerno;

ORDINA

E' consentita la macellazione di suini per uso familiare presso il domicilio dei privati nelle frazioni e nelle altre località del territorio comunale fuori dal centro urbano;

La macellazione dei suini è consentita a qualsiasi privato che disponga di un luogo idoneo e nel rispetto delle norme che disciplinano il benessere ed il trasporto degli animali.

Che le operazioni di macellazione comprendano il preventivo stordimento dell'animale, da effettuarsi come previsto dal Regolamento (CE) n. 1099/2009 (pistola a proiettile captivo oppure elettrorarcosi); l'inosservanza di tale disposizione, fatto salva ogni rilevanza penale eventuale è punita con sanzione amministrativa da €258,00 a €1.549,00, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs n.333/98.

Che il successivo dissanguamento mediante la recisione dei grossi vasi del collo (iugulazione) deve avvenire in modo rapido e completo.

Che le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e successiva lavorazione delle carni siano in buone condizioni igienico sanitarie, in particolare vi sia una netta separazione tra la zona di abbattimento, dissanguamento e depilazione e gli ambienti di lavorazione delle carni.

Di utilizzare solo acqua con le caratteristiche di potabilità.

Nessuna parte dell' animale macellato può essere asportata o allontanata prima della visita del veterinario dell'ASL.

Al fine di consentire ai veterinari dipendenti dall' ASL Salerno Distretto 66 - di procedere alla visita sanitaria degli animali e delle carni, gli interessati dovranno presentare, direttamente o tramite gli uffici comunali, richiesta scritta presso l' Unità Operativa Veterinaria Distretto 66 di Salerno, ubicata in via Sichelmanno,79, per ottenere l'autorizzazione alla macellazione dei suini indicando le proprie generalità e l'esatto domicilio del richiedente. Il compenso della visita è fissato secondo le tariffe previste dal tariffario della Regione Campania in €.12,74 (dodici /74) per ogni suino macellato, da versare su apposito bollettino di C/C postale 17438847 a favore dell'ASL Salerno Medicina Veterinaria.

Il rilascio dell' autorizzazione a macellare i suini per uso familiare è a cura del Responsabile dell' Unità Operativa Veterinaria che stabilirà il giorno e l' ora della macellazione con lo scopo di poter compiere una completa ed accurata visita sanitaria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che entra immediatamente in vigore.

DISPONE

La divulgazione della presente mediante affissione di manifesti e la pubblicazione sul sito web del Comune di Salerno e all' Albo Pretorio.

AVVERTE

Gli interessati che non ottemperano saranno soggetti al pagamento di sanzioni ai sensi delle vigenti disposizioni.

MANDA

All' Ufficio Notifiche per la pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio per un periodo di giorni 20 .

Al Settore Staff Sindaco per la pubblicazione sul sito web del Comune di Salerno.
Alla Polizia Municipale.

Al Servizio Appalti - Contratti - Assicurazioni - Demanio e Patrimonio per la fornitura dei manifesti.

Al Settore Tributi per l' affissione dei manifesti.

Copia al Responsabile dell' Unità Operativa Veterinaria del Distretto 66 di Salerno affinché, per quanto di competenza, provveda per la corretta osservanza.

Salerno,

Vincenzo De Luca

